

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

39° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 7, 8 e *passim*
BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 10, 11, 49 e *passim*
CAPALDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 10
CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) 7, 8, 50 e *passim*
COLLA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 51, 63
COLLINO (*AN*) 15, 18, 68

IULIANO (*Misto*) Pag. 53, 57
LASAGNA (*Forza Italia*) 7, 8, 46 e *passim*
LUBRANO DI RICCO (*Verdi-l'Ulivo*) 48, 49, 51 e *passim*
MAGGI (*AN*) 8, 48, 49 e *passim*
POLIDORO (*PPI*), *relatore alla Commissione* . 7, 14,
47 e *passim*
RONCHI, *ministro dell'ambiente* 7, 10, 11 e *passim*
STANISCIÀ (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 9, 10, 12 e *passim*
VELTRI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 7, 49, 51 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 8,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3499.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1.

Ricordo che nella seduta notturna di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Restano da votare i seguenti emendamenti, già illustrati e sui quali il relatore e il Governo hanno espresso il parere:

Al comma 9, sopprimere il capoverso 15-bis ed aggiungere al comma 15-ter, in fine, le seguenti parole: «previste dalla vigente legislazione».

1.36

IL RELATORE

Al comma 9, capoverso 15-bis, dopo le parole: «presso le regioni», aggiungere le seguenti: «e saranno gestiti dalle stesse».

1.37

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater sostituire le parole: «informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista» con le parole: «rendono pubblico, rispettivamente, la lista».

1.38

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater dopo le parole: «il pubblico» aggiungere le seguenti: «per mezzo di almeno tre giornali nazionali e di giornali locali interessati».

1.39

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

1.40

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole: "entro un anno" con le seguenti: "entro due anni"».

1.41

STANISZIA

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.42

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.43

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della

iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.44

CAPALDI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.45

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1999" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"».

1.46

CARCARINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1999" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"».

1.58

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantità conferita"».

1.47 (Nuovo testo)

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantità conferita"».

1.48 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantità conferita"».

1.49 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantità conferita"».

1.50 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, CAPALDI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, alla lettera *i*) dopo le parole "della sanità" aggiungere le seguenti: "e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse".».

1.51

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

"10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori".».

1.52

IL RELATORE

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente normativa».

1.53

STANISCIÀ

Sopprimere il comma 23.

1.54

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

23-ter. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2000"».

1.55

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-ter. All'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, il punto 9 "Rifiuti di legno e sughero" è abrogato e all'allegato 2, al punto 4.3 le parole: "1MW" sono sostituite con le seguenti: "3MW".».

1.56

COLLINO, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le parole da: "del decreto del ministro dell'ambiente 5 settembre 1994" sino a: "n. 212, e" sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. A decorrere dalla medesima data, pertanto, riacquistano efficacia le norme tecniche di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994».

1.57

COLLINO, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 1.37 risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39.

CARCARINO. Onorevoli colleghi, a mio avviso far pubblicare la lista su tre giornali a tiratura nazionale appare eccessivo. Sarebbe sufficiente pubblicarla su due giornali di livello nazionale o, in considerazione dei problemi di cassa fin qui sollevati, che la pubblicazione avvenisse su un solo quotidiano a tiratura nazionale e su due giornali a tiratura locale.

VELTRI. Signor Presidente, mi permetto di suggerire al senatore Lasagna di accogliere l'invito del Governo, che ha avanzato delle perplessità in riferimento alle disponibilità finanziarie, a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

LASAGNA. Signor Presidente, accolgo l'invito e trasformo l'emendamento 1.39 nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo:

a riportare su organi di stampa nazionale e su quelli locali interessati la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare».

0/3499/12/13

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno testè presentato.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Concordo con il parere espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 12, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Staniscia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.43, presentato dai senatori

Rescaglio e Lavagnini, 1.44, presentato dai senatori Capaldi e Giovanelli e 1.45, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46.

Invito i presentatori degli emendamenti 1.46 ed 1.58, tra loro identici, ad inserirli dopo il comma 23 per non creare discrepanze con l'emendamento 1.55 del relatore.

CARCARINO. Accolgo l'invito del Presidente.

MAGGI. Concordo con la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.55, presentato dal relatore, identica agli emendamenti 1.46, presentato dal senatore Carcarino e 1.58 presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.55, presentato dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 1.47 (Nuovo testo), presentato dai senatori Rescaglio e Lavagnini, identico agli emendamenti 1.48 (Nuovo testo) presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, 1.49 (Nuovo testo), presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori e 1.50 (Nuovo testo), presentato dai senatori Giovanelli e Capaldi.

È approvato.

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, il ministro Ronchi l'aveva invitata a ritirare l'emendamento 1.51 ed a presentare un corrispondente ordine del giorno; accoglie tale invito?

LASAGNA. Sì signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.51 e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno del medesimo contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

STANISCIA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo emendamento, considerato il parere negativo espresso dal Governo. L'emendamento 1.53 affronta i problemi che si creano nei comuni che hanno affidato in gestione a terzi il servizio dei rifiuti urbani. Non è chiaro chi deve compiere l'accertamento e la riscossione della tariffa: non si comprende se il titolare sia il comune o l'impresa appaltatrice, per cui i comuni si trovano costantemente in difficoltà.

La materia, infatti, è disciplinata principalmente da due atti normativi: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in particolare rispettivamente dagli articoli 49 e 52. Tali norme, in sostanza, generano l'equivoco suddetto con conseguenti difficoltà per i comuni che danno in appalto tale servizio, che non sanno, per esempio, se inserire o meno in bilancio queste somme. Non è chiaro inoltre un altro aspetto: se sono i comuni a dover riscuotere, non si applica l'IVA, e quindi non si aggrava di riflesso la tariffa per i cittadini; se invece riscuotono i privati è evidente che l'IVA si applica. Se la tariffa fosse considerata un corrispettivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, pagato dai cittadini al gestore degli stessi, sarebbe oltremodo difficile escludere l'applicazione dell'IVA.

Signor Presidente, la prego pertanto di accantonare questo emendamento e di chiedere al Governo, che ha espresso in merito parere negativo, di approfondire se quanto dico corrisponde al vero, oppure se invece tali difficoltà non esistono. La Commissione sarà libera di decidere, ma a livello locale dei problemi si avvertono ed infatti sono stati i comuni a sollecitarmi a presentare un emendamento in questa direzione.

PRESIDENTE. Senatore Staniscia, accolgo senza dubbio la sua richiesta di accantonare l'emendamento 1.53, consideratane la portata di carattere generale; tale emendamento rappresenta infatti quasi una legge a sé stante.

STANISCIA. Signor Presidente, in riferimento alla contrarietà espressa dal Ministro, chiarisco ulteriormente che è vero che a suo tempo, circa due anni fa (e mi pare che i fatti non mi abbiano dato torto) ero contrario alla tariffa perché la ritenevo inapplicabile, però l'emendamento che ho oggi presentato non abolisce la tariffa, ma mira semplicemente a chiarire chi sia il titolare della riscossione: se i soldi devono passare attraverso il comune che ha affidato ad un appaltatore la gestione oppure no. Si vuole chiarire solo questo aspetto.

PRESIDENTE. Però si prevede anche che l'applicazione e la riscossione della tariffa siano effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

STANISCIA. Sì signor Presidente, ma tale norma rinvia ad un regolamento.

PRESIDENTE. Considerata la portata dell'emendamento, do la parola al Ministro.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Senatore Staniscia, le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 trovavano applicazione quando era in vigore il sistema di tassa e non quello di tariffa. È vero che ci sono state delle difficoltà, ma abbiamo ormai raggiunto un'intesa con l'ANCI, che si manifesta nelle linee guida del decreto legislativo n. 22 in relazione ai sistemi di riscossione delle tariffe.

Sono contrario a tornare al sistema precedente perché può introdurre rigidità nel meccanismo di gestione della tariffa: l'obbligo di conferire la tariffa, con un sistema di riscossione equivalente alla tassa, direttamente al comune e non tramite il soggetto che eventualmente gestisce il servizio potrebbe ostacolare l'affidamento della gestione del servizio a terzi, i quali potrebbero accettare la gestione solo se fossero loro a riscuotere la tariffa. Senatore Staniscia, il Governo quindi conosce bene l'argomento, ma se vuole l'accantonamento dell'emendamento 1.53 potrà anche svolgere un'ulteriore riflessione, consultando ulteriormente l'ANCI. Ribadisco però che il punto è stato discusso e che inoltre rischia di rimettere in discussione il sistema tariffario, perché il metodo di riscossione da lei richiamato era applicato quando era in vigore il sistema di tassa. Accetto comunque l'idea di accantonare l'emendamento 1.53 data la delicatezza del tema e mi impegno a svolgere un ulteriore approfondimento in merito.

STANISCIA. Signor Presidente, a me sembra che le cose non stiano come sostiene il Ministro.

CAPALDI. Signor Presidente, il sistema tariffario è gestito direttamente, però attualmente nel nostro Paese le somme non sono incassate dagli affidatari ma dai comuni che solo successivamente le rigirano ai primi.

RONCHI *ministro dell'ambiente*. Mi dispiace, non sempre è così; ci sono dei casi...

CAPALDI. Ma i casi sono l'eccezione; la regola è che incassano i comuni.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Certo; ma se fissiamo il principio in una regola di legge, escludiamo la possibilità che si verifichino quei casi che consentono una gestione tariffaria affidata a privati.

BORTOLOTTO. L'emendamento recita «salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio», quindi non prescrive un obbligo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Però prescrive anche: «secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

BORTOLOTTO. Si potrebbe eliminare questa parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Questo senz'altro, perché praticamente si dice che la tariffa si applica alla tassa, quindi vi è una contraddizione in termini. Il punto è un altro: in questo provvedimento prevediamo di prorogare l'entrata in vigore della tariffa perché non siamo in grado di definirla in modo attendibile, in modo realizzabile.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. No: perché non siamo in grado di applicarla, non di definirla; è definita.

PRESIDENTE. Allora di applicarla, è la stessa cosa.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. No.

PRESIDENTE. Comunque, il senatore Staniscia giustamente ha ricordato che già quando esaminammo il decreto legislativo n. 22 del 1997 cogliemmo le difficoltà di una applicazione immediata, rapida e generalizzata del passaggio da tassa a tariffa, che ovviamente è un passaggio delicatissimo. Tra l'altro, i comuni sono 8.000 e ben diversi tra loro: si va da comuni grandi come quello di Roma a comuni molto piccoli, quindi non è affatto semplice.

Da un lato, pertanto, in questo provvedimento dettiamo norme che prorogano l'ingresso della tariffa nella pratica dell'ordinamento; dall'altro, il Ministro ci ha parlato di un decreto di prossima emanazione. Immagino che non sia neanche un decreto semplice.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato - regioni, è stato presentato per il parere alla Corte dei conti e quest'ultima ci ha obiettato che l'accordo che abbiamo concluso con i comuni per la transitorietà non era supportato da una disposizione di legge; quindi, o togliamo la transitorietà, rompendo l'intesa con i comuni, oppure si applica quanto prevede l'emendamento 1.55 proposto dal relatore. Il testo del decreto però è definito, è già concordato con i comuni e con la Conferenza Stato - regioni; è un equilibrio che abbiamo impiegato più di un anno a definire. Intervenire adesso rischia di far partire un'altra lunghissima trattativa, un altro *iter* tecnicamente piuttosto complesso. Mi riservo tuttavia di approfondire la questione sentendo anche l'ANCI, che è il soggetto con il quale abbiamo trattato tutta la vicenda.

PRESIDENTE. Quello che volevo dire, in conclusione, è che l'emendamento 1.53 così com'è abroga le disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997, perché sopprime le disposizioni in contrasto, e non possiamo azzerare questo *iter* che tra l'altro è il frutto di una delega.

STANISCIA. Signor Presidente, state parlando di una questione che non ho posto.

PRESIDENTE. Stiamo parlando per chiarirla, senatore Staniscia. Se l'emendamento 1.53 si risolve in una indicazione sulla riscossione della tariffa, possiamo discuterne; così come è formulato adesso, capisco che l'intenzione del proponente è quella di porre il problema della riscossione della tariffa.

STANISCIA. Così è scritto.

PRESIDENTE. La sua formulazione, però, va oltre il tema della riscossione. Se si vuole intervenire solo sulla riscossione, lo si può fare in riferimento al testo del decreto *in itinere* e non semplicemente con la normativa vigente, come il decreto legislativo n. 446 del 1997, che si riferiva peraltro alla tassa. Va fatto con riferimento a quel decreto.

Comunque, propongo di accantonare l'emendamento 1.53 e di riformularlo, perché la latitudine della sua formulazione attuale è tale per cui non si riferisce solo alla riscossione, ma a tutto il sistema di applicazione; inoltre, c'è il richiamo ad una norma precedente e la previsione di sopprimere le norme in contrasto. In sostanza, con esso si modifica il sistema della tariffa; sarebbe opportuno quindi riscriverlo...

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Fatemi fare una verifica.

PRESIDENTE. ...in modo che sia puntato sul tema della riscossione. Teniamo presente che il Parlamento ha delegato questa materia e che è stato emanato il decreto legislativo n. 22 del 1997.

STANISCIA. Signor Presidente, di solito prima di scrivere rifletto, e anche abbastanza. La proposta che sto facendo non è quella di abolire la tariffa o di rimetterla in discussione: dico solo che quando il comune affida la gestione del servizio di riscossione della tariffa ad un privato, nelle forme richieste dalla legge, il denaro deve comunque passare attraverso il bilancio comunale. Questo per due motivi fondamentali: in primo luogo, perché se non passa attraverso il bilancio comunale e la tariffa viene pagata direttamente al gestore, il gestore privato è tenuto a pagare l'IVA e quindi si ha un aggravio sul cittadino utente. A questo punto non si sa – penso comunque che la risposta sia negativa – se il comune deve iscrivere in bilancio o no queste somme. Se il comune non iscrive in bilancio queste somme, una delle conseguenze dirette, a prescindere da tutte le altre, è che esse non vengono conteggiate nei primi tre titoli del bilancio; quindi anche per quanto riguarda i cespiti, i mutui e così via vengono meno.

Questo è quello che sto proponendo, e non altro, perché altrimenti significa che non si vuole capire o che io non sono chiaro. Non so se si vuole risolvere questo problema o lo si vuole lasciare nell'equivoco, com'è adesso, perché alcuni comuni iscrivono queste somme in bilancio e

altri no; nessuno mette in discussione il prestigio dell'ANCI, però su un altro decreto ora all'esame del Parlamento essa ha fatto affermazioni che non corrispondono al vero.

Questo è il problema che sottopongo all'attenzione della Commissione. Se leggete l'emendamento, esso prevede soltanto che «Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio» – quindi solo quando si discute della gestione del servizio – «l'applicazione e la riscossione della tariffa» – cioè chi decide la tariffa e chi la riscuote – è effettuata dal comune. Tutto qui, per i motivi e le difficoltà che si determinano facendo diversamente.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Senatore Staniscia, le pare poco scrivere «l'applicazione della tariffa»? Lei sostiene che la tariffa non è in discussione: quando però si scrive «l'applicazione della tariffa», è in discussione proprio questo.

STANISCIA. Chi la fa adesso l'applicazione?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. L'applicazione viene effettuata secondo linee guida e non sulla base dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si segue la procedura dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che dà una serie di indicazioni; la riscossione da parte sua è legata al sistema di applicazione della tariffa, come non può non essere. Sulla riscossione della tariffa il decreto legislativo n. 22 del 1997 prescrive (articolo 49, comma 9) che «La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare», in quanto si tratta di tariffa e non di tassa, per cui non può essere applicata solo dall'ente locale. La tariffa è riscossa dall'ente che gestisce il servizio, come recita l'articolo 49 ora citato, e non direttamente dall'ente locale.

STANISCIA. Il decreto legislativo n. 446 del 1997 è successivo al decreto n. 22 e stabilisce all'articolo 52 le modalità della riscossione. Il decreto legislativo n. 446 è del dicembre 1997, il decreto legislativo n. 22 è del febbraio 1997.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Quella normativa regolava, se non ricordo male, la riscossione dei contributi comunali per le aree connesse ad attività produttive e commerciali, però devo verificare.

PRESIDENTE. Dobbiamo stare attenti colleghi, perché rischiamo di abolire l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sul quale abbiamo espresso parere favorevole.

Propongo pertanto di accantonare l'esame dell'emendamento 1.53 per consentire a tutti i colleghi di approfondire la questione. Tale emendamento, infatti, laddove abroga le disposizioni in contrasto con la presente normativa, non si limita a puntualizzare ma, secondo il Ministro, riforma e snatura le disposizioni relative all'applicazione della tariffa stessa. Con-

divido l'opinione del Ministro ed è anche per questa ragione che abbiamo rinviato la discussione su questo tema. Sono anni che diamo per scontato che la tariffa è indissolubilmente legata all'IVA. Se improvvisamente decidiamo che ad essa non si debba più applicare l'IVA, non possiamo più parlare di tariffa.

Non contesto al proponente il contenuto dell'emendamento, che è già stato oggetto di una approfondita discussione con l'ANCI, ma la sua portata. Inoltre, a parte la percentuale dell'IVA, il soggetto che riscuote la tassa è dotato di potestà impositiva. La tariffa invece è un prezzo e in quanto tale è soggetto alle disposizioni generali sui prezzi e sull'IVA. Non dobbiamo neppure dimenticare la portata che questo emendamento potrà avere in sede di bilancio.

Propongo pertanto di accantonarlo e di sottoporlo al parere della 5^a Commissione.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che il senatore Lasagna ha trasformato l'emendamento 1.51 in un ordine del giorno il cui testo è ora pervenuto alla Presidenza. Ne do lettura:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo:

ad informare periodicamente sulle attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse».

0/3499/13/13

LASAGNA

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'ordine del giorno testè formulato.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 13, presentato dal senatore Lasagna.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

COLLINO. Signor Presidente, chiedo che la Commissione si soffermi su questo emendamento per meglio valutare le implicazioni che il decreto Ronchi può avere sul comparto produttivo del legno, con particolare riferimento al «Triangolo della sedia», che si colloca lungo la fascia orientale della provincia di Udine.

In quest'area vi sono oltre 1.200 aziende che ogni anno producono circa 40 milioni di sedie, ovvero l'80 per cento della produzione italiana, il 50 per cento di quella europea e il 30 per cento della produzione mondiale. Tra queste aziende la più grande ha 250 dipendenti quando la media è di circa 30.

Il problema è capire cosa accadrà con l'applicazione del decreto Ronchi. In passato, precedentemente all'emanazione del decreto ministeriale n. 72 del 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi, le aziende del settore del legno e in particolare i produttori di sedie utilizzavano gli sfridi di legno sia per coprire i propri fabbisogni termici, realizzando un recupero energetico in linea con gli indirizzi della legge n. 10 del 1991 e rispettando il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1982 sulle emissioni inquinanti, sia come materia prima recuperata direttamente o rivendendoli ad altre aziende del settore.

Per il recupero energetico le aziende devono adeguarsi a nuovi limiti di emissioni, devono provvedere ad installare nuove apparecchiature di controllo e di regolazione, devono potenziare gli impianti di depurazione e, da ultimo, devono attivare una procedura di controllo e registrazione della movimentazione degli scarti.

I nuovi limiti d'emissione sono tipici degli impianti di termodistruzione di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, di grande taglia, come si evince dalla normativa internazionale. Invece, gli impianti che il decreto coinvolge sono generalmente di piccolissima taglia e nel caso di nostro interesse utilizzano scarti di legno. Si tratta di aziende che hanno al massimo 20-30 dipendenti.

La normativa dunque appare incongruente: di fatto ci si trova in presenza di un combustibile alternativo non pericoloso e naturale, in particolare di legno vergine. Inoltre, essendo in presenza di impianti di taglia modesta con piccole portate dei prodotti della combustione, basso valore economico degli impianti ed una ridotta energia termica prodotta, non si giustificano gli impianti di depurazione necessari per garantire i limiti di emissione imposti. Ad esempio, per la misurazione dell'ossido di carbonio sono necessarie apparecchiature il cui costo di installazione (circa 50 milioni di lire) e di manutenzione (intorno ai 15-20 milioni di lire an-

nui) è comparabile all'intero risparmio energetico conseguibile utilizzando pezzame di legno al posto di metano o gasolio.

In molti casi, poi, l'adeguamento a detti limiti non è tecnicamente possibile a meno di sostituire completamente l'intero impianto.

La compilazione dei registri, inoltre, significherebbe interrompere fisicamente i trasportatori per prelevare lo scarto: tutte le catene di produzione di queste aziende sono impostate in maniera tale che gli scarti del legno vergine vengono portati con dei nastri trasportatori direttamente nei silos da dove sono scaricati nelle caldaie; dovremmo quindi costringere oltre 1200 aziende a modificare il ciclo produttivo, a fronte di un prodotto che, essendo legno vergine, non crea problemi di tossicità.

Per quanto riguarda il recupero come materia prima, il riutilizzo degli sfridi di lavorazione del legno vergine, così come anche di altre materie prime riutilizzate per la trasformazione in prodotti come tessuti, pelli, metalli, eccetera, è fortemente penalizzato dalla complicata gestione burocratica procedurale-amministrativa che implica adempimenti quali la tenuta dei registri di carico e scarico, la tenuta dei formulari che accompagnano il trasporto dei rifiuti, le varie autorizzazioni e iscrizioni ad albi territoriali specifici e l'obbligo della individuazione della tipologia degli scarti, del loro peso e volume.

In conclusione, considerato che la maggior parte delle aziende della regione Friuli-Venezia Giulia esporta il proprio prodotto all'estero, i maggiori costi di gestione e di impianto che gli adempimenti sopra accennati comportano penalizzano tutto il comparto, in particolar modo nei confronti della Francia e dell'Austria, che pur rispettose dell'ambiente per cultura e tradizione non impongono vincoli tecnici e burocratici nonché limiti sulle emissioni così restrittivi.

Signor Ministro, forse il testo dell'emendamento in esame, che è stato redatto in fretta, comportando l'abrogazione del regolamento precedentemente in vigore non è consono; comunque ciò che preme ai presentatori di tale emendamento è che il Governo si renda conto del problema. Siamo pertanto disponibili a ritirare l'emendamento 1.53 presentando un corrispondente ordine del giorno ed a studiare insieme una soluzione, ma una cosa è certa: non possiamo porre in ginocchio un comparto di questo genere, dove attualmente si registrano forti tensioni a causa della politica fiscale. Bisogna tenere presente che questo comparto che produce quaranta milioni di sedie all'anno non è assistito: non vi è un'azienda che abbia ricevuto contributi per essere impiantata; la reazione a tutto ciò in questo momento è molto violenta e forte e le associazioni di categoria chiedono un intervento urgente per modificare le attuali condizioni, molto pesanti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Senatore Collino, il Governo è al corrente del problema, anche se ritiene che la soluzione da lei proposta non sia la migliore.

Vi è innanzitutto un'esigenza di coerenza con la normativa europea: a causa del decreto ministeriale del 5 settembre 1994, infatti, l'Unione eu-

ropea aveva sottoposto l'Italia ad una procedura di infrazione che siamo riusciti ad interrompere alla vigilia della condanna con l'abrogazione del procedimento previsto in tale decreto; se quindi ripristinassimo tale procedimento la procedura di infrazione sarebbe riaperta, la condanna verrebbe sicuramente pronunciata, perché il contrasto con la direttiva europea sui rifiuti è chiaro e netto, e quindi non risolveremmo nulla.

Entrando nel merito del problema, quello che abbiamo potuto fare è stato soltanto introdurre per queste attività procedure semplificate che consentono di svolgere l'attività di gestione e di recupero dei rifiuti a seguito di una semplice dichiarazione di denuncia di inizio attività da inviare alla provincia entro un breve termine.

Taluni dei produttori interessati ritengono che ciò non sia sufficiente e comunque resta la complicazione che, in ogni caso, si tratta di rifiuti; la sottrazione pertanto di questi scarti della lavorazione del legno (nel caso appunto in cui il produttore se ne disfi) è attualmente in contrasto con la definizione europea di rifiuto, che non è perfetta, rispetto alla quale abbiamo iniziato una procedura di revisione, ma che non possiamo modificare unilateralmente.

Qual è in sostanza il problema ambientale? Questi scarti non pongono problemi di tale natura (e quindi non sarebbero motivate le disposizioni di sicurezza sulle emissioni degli impianti che li bruciano) qualora venga certificato che siano costituiti solo da legno vergine; in realtà nella gran parte dei casi gli scarti della lavorazione del legno sono contaminati da collanti, vernici o preservanti altamente pericolosi. Vi è quindi bisogno di una certificazione, di qualcuno che verifichi che quanto viene smaltito come rifiuto non pericoloso non sia contaminato da tali prodotti, perché altrimenti la sua combustione sarebbe altamente pericolosa. Molte lavorazioni, infatti, impongono il trattamento del legno ai fini della sua conservazione, od implicano l'utilizzo di determinati collanti molto pericolosi e rischiamo quindi che sacchi interi di materiale contaminato in tal modo vengano introdotti in un qualsiasi bruciatore con seri rischi dal punto di vista sanitario.

Stiamo comunque studiando il problema perché quanto dichiarato dal senatore Collino corrisponde al vero; ovviamente, quando si predispongono delle norme, è molto difficile graduarle su tutti i possibili problemi.

Senatore Collino, la invito a chiedere – in ogni caso mi attiverò anch'io in tal senso – ai produttori di quella zona del Friuli che le hanno posto il problema, di partecipare ad un incontro al Ministero dell'ambiente per affrontare la questione. Le chiedo pertanto di ritirare l'emendamento 1.56 e di presentare un corrispondente ordine del giorno che inviti il Governo – evidentemente senza chiedergli di violare le direttive europee – a rivedere le norme tecniche in vigore, per valutare ogni possibile soluzione, sempre nell'ambito delle attuali direttive europee, per semplificare il recupero ed il riutilizzo degli scarti di legno vergine non contaminati. Il problema è che qualcuno deve certificare la loro natura; anche adesso nell'autocertificazione il produttore deve dichiarare che gli scarti non sono contaminati, ma questo accertamento non è semplicissimo e commette

un falso il produttore che compie tale affermazione benché vi sia del legno contaminato, pertanto non tutti se la sentono di presentare il suddetto certificato.

Attualmente le direttive europee consentono una sola soluzione in relazione al legno vergine non contaminato da sostanze pericolose; se viene riutilizzato nel medesimo luogo di produzione, come parte del processo produttivo, non è considerato rifiuto, quindi, nel caso specifico, i produttori di sedie possono sicuramente riutilizzare gli scarti del ciclo produttivo nel luogo di produzione; il problema è che se li conferiscono a terzi, rientrano automaticamente nella definizione comunitaria di «rifiuto» e quindi nasce il problema della eventuale contaminazione da sostanze pericolose. In tal caso bisogna anche individuare quale soggetto possa accertare se tale contaminazione esista o meno.

Mi dichiaro comunque assolutamente disponibile a studiare il problema e sarei veramente felice se riuscissimo a risolverlo.

PRESIDENTE. Senatore Collino è disponibile a ritirare l'emendamento 1.57 ed a trasformarlo in ordine del giorno?

COLLINO. Sì signor Presidente, le presenterò al più presto il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento della votazione dell'articolo 1 nel testo emendato sia perchè sono stati accantonati taluni emendamenti presentati a detto articolo, sia perchè è necessario coordinarne alcuni ad emendamenti presentati all'articolo 4.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

(Interventi per la conservazione della natura)

1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuentes nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine del contributo del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.

6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

8. Il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il decreto di istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. All'Ente parco è affidata la gestione dei territori ricadenti nel Parco nazionale del Circeo, utilizzando le risorse già attribuite dal Ministero dell'ambiente all'organismo incaricato della gestione provvisoria del Parco.

9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.

10. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-bis*), è aggiunta la seguente:

«*ee-ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"».

11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Per la copertura degli oneri connessi agli incarichi dei cinque componenti di nuova nomina è autorizzata la spesa di 450 milioni annue a decorrere dal 1998.

15. All'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 1999 cinque degli esperti cessano di far parte della segreteria tecnica per le aree protette, e da tale data l'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è rideterminata in lire 1.350 milioni annue».

16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente comunica alle regioni interessate le proposte di delimitazione e le relative norme di tutela delle aree marine protette individuate nelle aree di reperimento elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. Nei successivi sessanta giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente le eventuali osservazioni e proposte di modifica alle proposte ricevute. Decorso tale termine, e sulla

base di una approfondita valutazione delle eventuali modifiche richieste dalle regioni, il Ministero dell'ambiente emana entro i successivi sessanta giorni appositi decreti di delimitazione con relative norme di tutela delle aree marine protette individuate nelle aree di reperimento non ancora istituite. In tali aree, fino all'approvazione del piano di gestione non sono rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei marini, a qualsiasi titolo e finalità e di qualsiasi durata, nè modificate nei contenuti le concessioni già assentite. In caso di preminente interesse pubblico le concessioni di cui al presente comma vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero dell'ambiente.

17. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

18. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette».

19. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale «ricercatore». Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

20. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della «Posidonia Oceanica», nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

21. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80. Alla copertura dei posti resisi conseguentemente vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza del predetto personale si provvede ai sensi della legislazione vigente.

22. Il quarto comma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero vigilante, previo parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo entro sessanta giorni dal ricevimento dei documenti contabili».

23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate d'intesa con le regioni».

24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole da: «elabora lo statuto dell'Ente parco» fino alla fine del comma, sono soppresse;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni».

25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«11. Il Direttore del parco è nominato dal presidente dell'Ente parco, previo concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e del comma 21 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998, per l'inserimento nel ruolo speciale di Direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, entro il 31 dicembre 1998, sono determinate le modalità di accesso al ruolo speciale, i requisiti richiesti e il numero complessivo dei posti del ruolo speciale. Il direttore del parco ha la qualifica di dirigente generale, ai fini del trattamento economico, dello stato giuridico e dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni sulla dirigenza degli enti pubblici».

26. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) sullo statuto dell'Ente parco».

27. All'articolo 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «sentita la Consulta e» sono soppresse.

28. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Le regioni, le province ed i comuni nelle cui aree sono ricompresi i territori del Parco partecipano alla predisposizione del piano secondo modalità stabilite d'intesa con l'Ente parco. Il piano è adottato dalla regione entro tre mesi dal suo ricevimento, sentita la comunità del Parco».

29. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, sono soppresse le parole: «di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

30. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «riserve naturali» sono inserite le seguenti: «di qualunque tipologia» e l'ultimo periodo è soppeso.

31. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'acquisizione gratuita di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, delle opere realizzate abusivamente nel perimetro delle aree naturali protette, anche prima della loro istituzione, si verifica di diritto in favore degli organi di gestione dell'area. I funzionari comunali competenti ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera *l-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a trasmettere all'organismo di gestione dell'area naturale protetta territorialmente competente, al Ministro dell'ambiente o al presidente della giunta regionale copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione di cui comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, adottate in relazione ad opere realizzate abusivamente nel territorio di aree naturali protette. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, i funzionari comunali competenti sono tenuti a trasmettere copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione adottate ma non ancora eseguite. Il Ministro dell'ambiente nelle aree naturali protette statali procede agli in-

terventi di demolizione e ripristino ambientale avvalendosi delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. Il presidente della giunta regionale provvede, mediante le proprie strutture tecniche ed operative ovvero stipulando apposite convenzioni, e comunque attingendo al bilancio regionale, alla demolizione ed al ripristino ambientale delle costruzioni abusive realizzate nel territorio di aree naturali protette regionali».

2.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree protette nazionali» aggiungere la seguente: «già delimitate».

2.2

LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «notificare al Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «notificare ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente».

2.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente può procedere» con le seguenti: «I sindaci procedono».

2.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».

2.6

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere il comma 2.

2.7

LAURO

Sopprimere il comma 2.

2.8

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'ambiente» fino a: «componenti» con le seguenti: «Il sindaco».

2.9 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».

2.10 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «del contributo del» con le seguenti: «delle strutture tecniche ed operative».

2.11 LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349, accertata l'omessa esecuzione dell'ordine di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, irrogato dal pretore di Benevento – sezione distaccata di Airola, nella sentenza irrevocabile n. 150/94, nonchè l'inosservanza dell'ordinanza regionale di recupero ambientale n. 181 del 3 marzo 1993 a carico della società '3C" (Cave Calcaree Caudine), dispone l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale della cava del 'Monte Tairano", nei comuni di Arpaia ed Airola, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa di cui al comma 1».

2.12 LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «sentite le».

2.13 BORTOLOTTO

Al comma 5, sostituire le parole: «e della Val d'Aqui e Lagonegrese» con le seguenti: «, della Val d'Aqui e Lagonegrese e della costa teatina».

2.14 STANISCIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Considerata la particolare vocazione agricola dei parchi di cui al comma 5, contestualmente allo studio riguardante la perimetrazione, dovrà essere predisposta, da una commissione composta da esperti del Mini-

stero dell'ambiente e delle categorie economiche interessate, un'analisi socio-economica per l'individuazione di soluzioni sostenibili e, ove necessario, di riconversioni compatibili con il mantenimento e lo sviluppo delle imprese presenti e la tutela del territorio.».

2.15 LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Al fine di realizzare una effettiva compatibilità tra lo sviluppo sostenibile e la tutela naturale dell'area protetta è istituito un "Tavolo di consultazione permanente" tra il consiglio direttivo ed i rappresentanti delle categorie produttive presenti sul territorio."»

2.16 LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "possono essere" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere"».

2.17 LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. L'Ente parco riserva, nel proprio bilancio, quote di partecipazione a programmi di sviluppo sostenibile agro-ambientali presentati da aziende agro-silvo-pastorali, approvati e finanziati dall'Unione europea"».

2.18 LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Al comma 7, dopo le parole: «di lire 1000 milioni» aggiungere le parole: «ad anno», sostituire le parole: «a decorrere dall'anno» con le parole: «per l'anno»

2.19 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'alinea, dopo le parole: «priorità nella concessione di finanziamenti» inserire le seguenti: «dell'Unione europea.».

2.20 LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 8.

2.21 BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 8.

2.22 IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

2.23 DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 8.

2.24 CARCARINO

Al comma 9, dopo la parola: «Lagonegrese», aggiungere le parole: «e del Parco nazionale della costa teatina.».

2.25 STANISCIA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 934 dopo la lettera 1-bis) aggiungere la seguente:

"1-ter Area naturalistica-archeologica del territorio dell'antica Frentania".

9-ter Il Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 1999, provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di cui al comma 9-bis.»

2.26 STANISCIA

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente:

"*ee-quater*. Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco".

11-ter. Il Ministero dell'ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al precedente comma 11-bis».

2.27

SCIVOLETTO, VELTRI

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee*), sono aggiunte le seguenti:

- "ff) Riviera dei Cedri;
- gg) Scogliera di Coreca di Amantea;
- hh) Secche di Amendolara;
- ii) Costa Viola".

11-ter. Il Ministero dell'ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione del Parco marino della riviera dei cedri».

2.28

BRUNO GANERI, VELTRI, MIGNONE

Sostituire il comma 13 col seguente:

«13. Il comma 1 dell'articolo 12-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 dopo le parole: «da un funzionario da lui delegato,» fino alla fine è sostituito dai seguenti periodi:

"Detta commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;

c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

e) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;

f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);

g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);

h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato".

13-bis L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di istituzioni scientifiche o di enti ed organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario.».

2.29

BORTOLOTTO

Al comma 13, dopo le parole: «aree protette marine», inserire le seguenti: «e lacuali».

2.30

COLLA, AVOGADRO

Al comma 14, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991», fino alla fine del comma con le seguenti: «tra il personale in servizio presso il Ministero medesimo».

2.31

COLLA, AVOGADRO

Al comma 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 4, comma 12 della legge 8 ottobre 1997 n. 344», aggiungere le seguenti: «che concorre alla parziale copertura finanziaria».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 14.

2.32

IL RELATORE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».

2.33

CARCARINO

Sopprimere il comma 16.

2.34

IL RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Capitanerie di porto dovranno inserire nelle carte nautiche le autostrade del mare, denominante "Traffic separation scheme"».

2.35

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere i commi 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

2.36

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 20, dopo la parola: «ambientalista», aggiungere la seguente: «locali».

2.37

LAURO

Al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza vengono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale».

2.38

IL RELATORE

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Gli Enti parco, in sede di prima copertura delle piante organiche, possono inserire nei rispettivi ruoli, su domanda degli interessati, i dipendenti assunti a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive. Tali dipendenti così assunti devono aver ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi, profili professionali contemplati nelle rispettive piante organiche definitivamente approvate».

2.39

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 22.

2.40

IL RELATORE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis.

(Programmi nazionali e politiche di sistema)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del lavoro, dei beni culturali ed ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei parchi interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione dei suddetti accordi di programma"».

2.41

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 23.

2.42

LUBRANO DI RICCO

Al comma 23, sopprimere le parole: «La classificazione e» e dopo le parole: «riserve naturali statali» aggiungere le parole: «terrestri, fluviali e lacuali».

2.43

IL RELATORE

Al comma 23, sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «sentite».

2.44

BORTOLOTTO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora siano designati membri dalla comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella

comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti"».

2.45

IL RELATORE

Al comma 24, prima della lettera a), inserire le seguenti modificazioni:

0.a) al comma 6, dopo le parole: «vice presidente» aggiungere le seguenti: «scelta tra i membri designati dalla Comunità del parco»;

0.a-bis) al comma 6, la parola: «eventualmente» è soppressa.

2.46

IL RELATORE

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «del parco» aggiungere le seguenti: «e dei comuni interessati».

2.47

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «che ne verifica», inserire le seguenti: «anche la».

2.48

BORTOLOTTO

Al comma 24, lettera b), secondo periodo dopo le parole: «eventuali osservazioni», inserire le seguenti: «anche di».

2.49

BORTOLOTTO

Al comma 24, lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: 8-ter: «In caso di conflitto tra le parti viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente».

2.50

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di 'direttore di parco', ovvero con contratto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tra gli iscritti nell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco già istituito presso il Ministero dell'ambiente. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza delle nomine, l'elenco aggiornato degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*".».

2.51

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 25 dell'articolo 2 con il seguente:

«Il comma 11 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"11. Il Direttore del parco è nominato con decreto dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori già oggi in carica, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto ministeriale n. DEC/SCN/41 del 14 aprile 1994"».

2.52

IL RELATORE

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal consiglio direttivo sulla base di un elenco degli idonei al quale si accede previo concorso

per titoli ed esami. Tra l'Ente parco e il direttore viene stipulato un contratto di diritto privato della durata massima di 5 anni e rinnovabile"».

2.53

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Al comma 25 sostituire le parole: «dal presidente dell'Ente parco», con le parole: «dal Ministro dell'ambiente».

2.54

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 25, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Commissioni ambiente di Camera e Senato».

2.55

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore viene delegata al consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993"».

2.56

PINGGERA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

"Per il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore è effettuata dal consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993"».

2.57

PINGGERA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Ai lavoratori dipendenti che ricoprono cariche amministrative negli Enti parco nazionali e negli organi dei parchi regionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816";

b) al comma 14 è aggiunto infine il seguente periodo:

"al fine di preservare il rapporto tra territorio del parco e popolazioni del luogo e la loro identità culturale, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della presente legge, gli Enti parco possono riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso a soggetti residenti nel territorio del parco. Per le medesime finalità gli stessi enti possono assumere con chiamata nominativa il personale che abbia prestato servizio per più di 2 anni alle loro dipendenze"».

2.58

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «parere obbligatorio», sono aggiunte le seguenti: «e vincolante»;

b) al comma 13 le parole: «previo parere vincolante del consiglio direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il parere del consiglio direttivo».

2.59

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. L'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"Art. 12.

*(Tutela dei valori naturali ed ambientali
a promozione economica e sociale)*

1. L'Ente parco persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali attraverso lo strumento del piano del parco, di seguito denominato "piano".

2. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

3. Il piano deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

4. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

5. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

6. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

7. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

8. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

9. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

10. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

11. Per la promozione economica e sociale del territorio protetto la comunità del parco, contestualmente alla predisposizione del piano del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

12. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di at-

trezzature; impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

13. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

14. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

15. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione"».

Conseguentemente l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è soppresso.

2.60

IL RELATORE

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. 1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono aggiunte le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il regolamento del parco valorizzerà altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali, e ne prevede la tutela anche mediante norme che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo"».

2.61

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Sopprimere il comma 28.

2.62

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere i commi 29 e 30.

2.63

IL RELATORE

Al comma 28, sostituire le parole da: «le regioni, le province ed i comuni», fino alla fine del comma con le seguenti: «la comunità del parco esprime il proprio parere sui criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco, nonchè il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco».

2.64

IL RELATORE

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere il seguente:

"3-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente"».

2.65

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «naturali e ambientali», sono aggiunte le seguenti: «nonchè antropologici, storici, culturali tradizionali».

28-ter. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco di cui all'articolo 10 della presente legge, possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso si applica la disciplina contenuta nell'articolo, commi 203, 204, 205, 207 e 208 della legge richiamata, nonchè nelle delibere del CIPE in materia».

28-quater. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La comunità del parco può proporre un patto territoriale di cui all'articolo 1, comma 5. In tale caso per concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal patto territoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 203,

204, 205, 207 e 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e delle delibere del CIPE in materia, la comunità destina le risorse necessarie dal proprio bilancio"».

2.66 GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI, MIGNONE

Sopprimere il comma 29.

2.67 BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 29.

2.68 DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 29.

2.69 CARCARINO

Sopprimere il comma 29.

2.70 LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, MANFREDI, RIZZI

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente», sono inserite le seguenti: «e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,».

2.71 IL RELATORE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».

2.72 GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Le aziende agricole incluse in aree protette comunitarie, nazionali o regionali sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, a quelle ricadenti in comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo».

2.73 LASAGNA, D'ALÌ, LAURO, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 30.

2.74 DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 30.

2.75 BONATESTA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 30.

2.76 CARCARINO, CAMO

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. Il comma 3 dell'articolo 31, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco".

30-bis. L'affidamento di cui al comma 3 è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.77 IL RELATORE

Al comma 30, dopo le parole: «riserve naturali», aggiungere le seguenti: «dello Stato».

2.78 LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 30, dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato».

2.79

IL RELATORE

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni».

2.80

IL RELATORE

Al comma 31, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».

2.81

LAURO

Al comma 31, sopprimere le parole: «ad enti pubblici, istituzioni scientifiche».

2.82

LUBRANO DI RICCO

Al comma 31, dopo la parola: «riconosciute», aggiungere le seguenti: «per mezzo di concorso nazionale».

2.83

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la seconda frase sono aggiunte le seguenti: «Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'Ente parco. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'Ente parco è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale».

2.84

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"L'Ente parco può avvalersi di appositi comitati di consulenza o consulenti di alta specializzazione per il conseguimento di obiettivi specifici nei settori di attività dell'Ente. I consulenti sono nominati con provvedimento del direttore a seguito di deliberazione della giunta esecutiva con

la quale viene indetto un apposito bando pubblico in cui vengono specificati i requisiti al consulente, l'oggetto e le durata dell'incarico da conferire e la copertura finanziaria"».

2.85

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase:

"Lo statuto dell'Ente dovrà essere conforme al principio di divisione della sfera politica da quella gestionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. In attuazione di tale principio, l'adozione delle attività di gestione, anche se caratterizzate da discrezionalità amministrativa, compreso il nulla-osta di cui al successivo articolo 13, compete al direttore ed ai funzionari dell'Ente"».

2.86

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è soppresso. Al comma 4, la parola: "Presidente", è *sostituita dalle seguenti*: "responsabile del procedimento"».

2.87

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis). la separazione della sfera politica da quella gestionale e l'affidamento all'apparato burocratico delle funzioni relative all'adozione di tutti i provvedimenti di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ivi compresa l'adozione del provvedimento di verifica dei progetti di opere ed impianti ai piani e regolamenti dell'area naturale protetta regionale».

2.88

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase: "Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'area protetta regionale. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'area protetta regionale è uffì-

ciale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale"».

2.89

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1 articolo 13 della legge 394/91 inserire dopo le parole: "... impianti ed opere all'interno del parco..." le seguenti: "nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel comma 2 del precedente articolo 12"».

2.90

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il ministro dell'ambiente».

2.91

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, posti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela delle biodiversità da istituire a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole».

2.92

CARCARINO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Gli impianti di termodistruttori non possono essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola *ad hoc*».

2.93

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il Ministero dell'ambiente dovrà regolare, individuando anche le discariche, lo smaltimento dei rifiuti degli escavi dei porti, entro

30 giorni dalla richiesta che dovrà essere inviata dalla Capitaneria di porto competente al Ministero».

2.94

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente periodo: "In attesa del perfezionamento del procedimento di pianificazione di cui all'articolo 10, il preventivo nulla osta di cui al primo comma, verifica la conformità agli strumenti operativi di pianificazione previsti dallo stesso precedente articolo 12, comma 7"».

2.95

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: "11-quater. Il direttore può essere revocato in ogni momento con provvedimento motivato dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, per violazione dei doveri d'ufficio"».

2.96

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: "11-ter. L'incarico di direttore può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato dal presidente entro 90 giorni dal suo insediamento alla carica. In sede di prima applicazione la conferma, revoca, modifica o rinnovo devono avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge"».

2.97

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: "11-bis. Il direttore è revocato nelle ipotesi previste dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80"»

2.98

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopprimere la parola: "eventualmente"».

2.99

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Alla gestione dei parchi nazionali non si applicano la legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696».

2.100

PINGGERA

LASAGNA. Signor Presidente, ho presentato, anche a nome dei senatori Rizzi, Manfredi e Lauro, un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 13 Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo:

a prevedere che non vengano rilasciate nuove concessioni anche per l'area di Bagnoli, alla stregua di quanto previsto nel suddetto provvedimento al comma 16, secondo periodo, dell'articolo 2».

Nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, sul risanamento dell'area di Bagnoli, convertito con legge n. 582 del 1996, su cui il Governo ha anche chiesto la fiducia, vi era un'aggiunta che autorizzava già da quel momento la concessione relativamente al litorale del sito che veniva ripulito, ponendo a carico degli eventuali concessionari gli eventuali interventi di ripristino. Vorrei chiedere quindi al Governo di considerare l'ordine del giorno e di impegnarsi affinché il blocco delle concessioni sui fronti mare avvenga anche per Bagnoli.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Se si tratta di concessioni sul demanio statale potremmo intervenire; però l'area di Bagnoli mi pare sia stata ormai trasferita per competenza al comune di Napoli, che quindi diventa il titolare delle concessioni, con l'eccezione del demanio marittimo, che rimane statale.

In conclusione, se l'ordine del giorno venisse modificato, precisando che ci si riferisce al demanio marittimo statale, potrebbe essere preso in considerazione; diversamente, rischiamo di interferire con un progetto di destinazione d'uso che è definito dalla regione e dal comune e non credo che in quel caso il Governo possa intervenire.

LASAGNA. Il demanio marittimo include il bagnasciuga?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il demanio marittimo statale corrisponde con il bagnasciuga; su di esso non c'è alcuna concessione.

LASAGNA. Allora il mio interesse verteva proprio sul demanio statale. Si tratta dei primi 30 – 40 metri di arenile, per i quali si bloccherebbe ogni tentativo di speculazione. L'importante è limitare la speculazione e non dare queste zone fronte mare in concessione agli alberghi che inevitabilmente saranno costruiti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Non mi risulta che vi siano richieste in tal senso.

LASAGNA. C'è la previsione che è stata inclusa nel decreto-legge su Bagnoli; per questo vorrei presentare l'ordine del giorno, per non vedere il bagnasciuga o il fronte mare ceduti ai grandi alberghi che chiaramente saranno costruiti sul litorale.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. In quell'area non sono previsti alberghi sul litorale.

LASAGNA. Se non sono previsti, meglio, però la mia impressione è che lo saranno. Bisogna considerare che il Governo sul decreto-legge ha chiesto la fiducia. Riformulo pertanto l'ordine del giorno. Ne do lettura.

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,
impegna il Governo:

a prevedere che non vengano rilasciate nuove concessioni sul demanio marittimo statale anche per l'area di Bagnoli, alla stregua di quanto previsto nel suddetto provvedimento all'articolo 2, comma 16, secondo periodo».

0/3499/4/13

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dai senatori Lasagna, Rizzi, Manfredi e Lauro.

È approvato.

Passiamo ora all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, prevede opportunamente al comma 1 dell'articolo 2 il potere di acquisizione gratuita e la demolizione delle opere edilizie abusive, ma soltanto nel perimetro delle aree naturali protette statali, cioè parchi naturali e riserve naturali dello Stato. Con l'emendamento 2.1 vorrei proporre l'estensione di questo potere di acquisizione gratuita e di demolizione alle aree naturali protette regionali, quindi vorrei che al potere attribuito al Ministro dell'ambiente per le aree statali corrispondesse un analogo potere del presidente della regione per le aree regionali. Si intende chiarire, inoltre, che in sede di prima applicazione della norma vanno monitorati, con obbligo di notifica al Ministro dell'ambiente (naturalmente solo per le aree nazionali) o ai presidenti delle regioni (per quanto riguarda le aree regionali), tutti i casi di ordinanze emesse per demolire opere abusive. Tale comunicazione però non deve competere ai sindaci, come prevede la norma approvata dalla Camera: con le «leggi Bassanini», infatti, abbiamo approvato il principio – che nei miei emendamenti ricorre molto spesso – della separazione della sfera politica da quella gestionale, mentre con il comma 1 dell'articolo 2, invece, si torna ad un potere attribuito ai sindaci. D'altra parte l'articolo 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990, che abbiamo modificato con la legge «Bassanini-ter», affida all'apparato burocratico locale e non più all'organo politico la competenza ad adottare i provvedimenti di demolizione. Un provvedimento del genere firmato dal sindaco, quindi, sarebbe impugnabile dinanzi al TAR e annullato certamente in quanto il sindaco non dispone del potere di emanare un'ordinanza di demolizione.

In conclusione, l'emendamento 2.1 ha lo scopo di allineare la normativa del disegno di legge in esame ai principi che abbiamo reiteratamente sancito nelle tre «leggi Bassanini» che abbiamo approvato nei mesi scorsi.

LASAGNA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.2 del senatore Lauro e lo do per illustrato.

MAGGI. Signor Presidente, con l'emendamento 2.3, che ha come primo firmatario il senatore Specchia e riguarda il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, si prevede la notifica non solo al Ministro dell'ambiente – il riferimento è, in particolare, ai sindaci, che sono tenuti a notificare al Ministro dell'ambiente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli accertamenti e le ingiunzioni di demolizione – ma anche al Ministro dei lavori pubblici.

L'emendamento 2.4 si riferisce all'ultimo periodo del comma 1, che contempla la possibilità che il Ministro dell'ambiente proceda agli interventi di demolizione, avvalendosi di strutture tecniche e operative del Ministero della difesa in sostituzione di quanto dovrebbe essere di competenza degli enti periferici, in particolare dei sindaci. Con l'emendamento si suggerisce la soppressione di tale periodo.

Sempre con riferimento al terzo periodo del comma 1, con il successivo emendamento 2.5 si propone che, anziché il Ministro dell'ambiente,

procedano i sindaci. Con l'emendamento 2.6, sempre in relazione al medesimo periodo, si chiede che ad intervenire eventualmente per la demolizione non sia il Ministro dell'ambiente, ma il Ministro dei lavori pubblici.

LASAGNA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.7 del senatore Lauro e lo do per illustrato.

MAGGI. Con l'emendamento 2.8 si suggerisce la soppressione del comma 2 che fa riferimento ad un intervento specifico che ci lascia sinceramente perplessi.

Con l'emendamento 2.9 si suggerisce di sostituire il Ministro dell'ambiente con il sindaco.

L'emendamento 2.10 propone la sostituzione del Ministro dell'ambiente con il Ministro dei lavori pubblici. In altri termini siamo preoccupati che in materia di abusivismo si crei un conflitto di competenze tra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'ambiente e attraverso un concetto allargato di ambiente - e lo afferma un parlamentare che fa parte della Commissione ambiente - si sconfini surrettiziamente in materia di competenza dei lavori pubblici. Forse è una preoccupazione mal riposta ma si ha la sensazione di una sottrazione di competenze.

LUBRANO DI RICCO. L'emendamento 2.11 è una precisazione terminologica. Mentre al comma 1 si afferma che il Ministero dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi di strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa, al comma 2 si sostiene che esso può procedervi avvalendosi del contributo del Ministero della difesa.

Utilizzare termini diversi per una stessa questione può generare confusione e indurre a pensare che c'è differenza tra le strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa e il contributo del Ministero della difesa. Al fine di rendere chiara la norma sarebbe pertanto opportuno usare lo stesso termine. Ritiro invece l'emendamento 2.12.

BORTOLOTTI. L'emendamento 2.13 rappresenta una semplificazione dell'*iter* da seguire per l'istituzione dei nuovi parchi dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese. Infatti non si ritiene necessario arrivare ad un'intesa con le regioni essendo sufficiente sentirle.

VELTRI. Faccio mio l'emendamento 2.14 del senatore Staniscia e lo do per illustrato.

LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18.

MAGGI. Signor Presidente, l'emendamento 2.19 fa riferimento al comma 7 dell'articolo 2 e la sua finalità è rendere più comprensibile tale comma. In esso si afferma che per l'istituzione e il funzionamento

del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999. Il dubbio è se tale cifra vada distribuita nei due anni o se si voglia intendere un miliardo per ciascun anno. Se quest'ultima è l'interpretazione corretta, suggerisco di modificare la frase nel seguente modo «di lire 1.000 milioni ad anno per gli anni 1998 e 1999».

L'articolo recita poi «e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000». In questa formulazione sembrerebbe che i 1 500 milioni vadano distribuiti a partire dall'anno 2000 per un tempo indeterminato. Si tratta quindi di una frase equivoca. Si suggerisce pertanto di sostituire le parole «a decorrere dall'anno» con le seguenti «per l'anno 2000».

Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.21 e lo do per illustrato.

LASAGNA. Do per illustrato l'emendamento 2.20.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.22, identico all'emendamento 2.23, si illustra da sé.

CARCARINO. L'emendamento 2.24 fa riferimento al comma 8 dell'articolo 2, che prevede l'istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo cui verrebbe affidata la gestione dei territori ricadenti attualmente nel Parco nazionale stesso.

L'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, assegna al Circeo un particolare assetto in relazione ai connotati scientifici, didattici e formativi del Parco ed anche in considerazione del fatto che circa il 60 per cento del territorio protetto, 8.000 ettari complessivi, è di proprietà dello Stato. L'amministrazione del parco è affidata al CFS (Corpo Forestale dello Stato) e l'attività è svolta sotto l'indirizzo e il coordinamento operato da un comitato di gestione che fa capo al Ministero dell'ambiente che ripete, sostanzialmente, il modello dei consigli direttivi degli Enti parco con una larga rappresentanza della componente scientifica.

Il Parco del Circeo, per l'interesse turistico del comprensorio e per le finalità perseguite, necessita di una sorveglianza capillare 24 ore su 24, nonché di personale impegnato nella tutela e manutenzione degli ambienti e nell'accompagnamento di scolaresche in visita.

L'onere per tali attività, garantite da 90 unità del Corpo forestale dello Stato (agenti, ispettori, sovrintendenti) e da 40 operai a tempo indeterminato, andrebbe a gravare sull'ente con aggravio notevole del bilancio, anche per la necessaria costituzione di un'ulteriore struttura tecnica e amministrativa. L'istituzione dell'ente, quindi, costituirebbe una struttura sproporzionata rispetto alle dimensioni, alle caratteristiche della proprietà e dei terreni del parco e rispetto alle finalità del parco stesso, in particolare quella scientifica già ampiamente assicurata.

Per questi motivi, signor Presidente, chiediamo la soppressione del comma 8 dell'articolo 2.

Do inoltre per illustrato l'emendamento 2.33.

VELTRI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 2.25 e 2.26 che do per illustrati insieme agli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.41.

COLLA. Do per illustrati gli emendamenti 2.30 e 2.31.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Anch'io do per illustrati gli emendamenti 2.32, 2.34, 2.38, 2.40.

LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.35 e aggiungo la firma all'emendamento 2.37 che do anch'esso per illustrato.

MAGGI. Anch'io do per illustrato l'emendamento 2.36.

BORTOLOTTO. Do per illustrato l'emendamento 2.39.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 2.42 si illustra da sé. Infatti, il riferimento alla classificazione contenuto nel comma 23 dell'articolo 2 del presente disegno di legge risulta inutile in quanto già l'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 distingue le aree in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali statali o regionali. Dal momento, quindi, che la classificazione è già contemplata dalla legge sopra citata, non capisco il senso della norma in discussione che mi sembra del tutto superflua.

PRESIDENTE. Credo invece che non sia così superflua, senatore Lubrano Di Ricco.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati gli emendamenti 2.43 – che ritengo possa anche chiarire il problema posto dal senatore Lubrano Di Ricco – e 2.45.

BORTOLOTTO. L'emendamento 2.44 propone una semplificazione della procedura.

VELTRI. Signor Presidente, propongo di esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 2 accorpandoli a tutti gli altri emendamenti che riguardano la stessa materia, anche se riferiti ad articoli diversi. Questo comporterebbe una razionalizzazione dell'esame in sé degli emendamenti ed una velocizzazione dei tempi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Veltri. Spetta comunque ai presentatori degli emendamenti la scelta di riformularli o di illustrarli congiuntamente.

Data l'imminenza dell'inizio dei lavori di Assemblea, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 9,30, sono ripresi alle ore 10,30.

Riprendiamo i nostri lavori.

Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti presentati sull'articolo 2.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 2.46.

LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.47 e 2.50.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti 2.48 e 2.49.

LUBRANO DI RICCO. In merito all'emendamento 2.51, ritengo importante che il direttore dell'Ente parco sia nominato dal Ministro dell'ambiente; in questo modo si allineerebbe la nomina dei direttori a contratto alla disciplina già in vigore in tutte le altre amministrazioni. Tale normativa non è richiamata dalla legge n. 394 del 1991 soltanto perché essa non era ancora in vigore al momento dell'emanazione della legge sui parchi.

La nomina da parte del Ministro dell'ambiente garantisce l'autonomia del direttore che deve comunque essere scelto tra gli iscritti all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco. Come è noto, questo elenco già esiste presso il Ministero dell'ambiente e intendo sottolineare la sua importanza perché esso opera una selezione dei direttori tecnicamente qualificati e politicamente più indipendenti.

Pertanto, eliminare questo elenco, come propone il testo approvato dalla Camera dei deputati, significherebbe lasciare la scelta dei direttori all'arbitrio politico. Inoltre, l'emendamento 2.51 si pone in ossequio alla legge Bassanini che ha previsto un albo per i segretari comunali, e sarebbe quindi estraneo alla logica che permea tale legge prevedere che la nomina dei direttori si basi sulla scelta tra soggetti non iscritti ad alcun albo.

Sono peraltro favorevole alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco perché questo assicurerebbe nelle procedure di nomina quella trasparenza di cui si avverte la necessità.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che la quasi totalità delle esigenze prospettate dal senatore Lubrano di Ricco nell'emendamento 2.51 trovi soddisfazione nell'emendamento 2.52 da me presentato; in entrambi si fa infatti riferimento all'albo, che è sicuramente pubblico, ed ambedue prevedono procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di direttore del parco.

Ritengo pertanto che l'emendamento da me proposto componga tutte le esigenze in quanto prevede che il direttore del parco sia nominato dal Ministro dell'ambiente che lo sceglie in una rosa di tre candidati individuati dal consiglio direttivo dell'ente tra soggetti iscritti all'apposito albo ufficiale nazionale istituito presso il Ministero dell'ambiente.

VELTRI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.53.

MAGGI. Signor Presidente, l'emendamento 2.54 ricalca sostanzialmente quanto proposto dai colleghi Lubrano di Ricco e Polidoro, però, a dire il vero, è limitato alla prima parte degli emendamenti presentati da tali senatori. L'emendamento 2.54 prevede infatti soltanto che il direttore del parco sia nominato dal Ministro dell'ambiente e non già dal presidente dell'ente parco. Per quanto mi riguarda, la ragione di tale scelta si rinviene nella volontà di impedire la creazione di una situazione connotata gerarchicamente, evidenziata da una sorta di atto di sottomissione del direttore al presidente dell'ente parco, situazione che...

PRESIDENTE. Che sarebbe tutto sommato normale.

MAGGI. Sì, ma che impedirebbe quell'autonomia che invece auspichiamo.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 2.55 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Probabilmente presenta qualche problema di ammissibilità, ma mi riservo di approfondire meglio la questione.

IULIANO. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 2.56 e 2.57 e li do per illustrati.

CARCARINO. Signor Presidente, sottoscrivo anch'io tali emendamenti e concordo nel darli per illustrati.

VELTRI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.58 e 2.59.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.60 tento di rispondere ad un'esigenza emersa da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva da noi compiuta: lavorare contestualmente sia al piano del parco, secondo la normativa vigente, fatte salve le disposizioni in materia di vincoli e di salvaguardia del territorio, sia alle iniziative di promozione dell'area del parco in termini di sviluppo economico e sociale, nonché di valorizzazione della cultura e dell'antropologia locale, come previsto nell'articolo 14 della legge n. 394 del 1991.

A tal fine ho proposto di riscrivere integralmente l'articolo 12 di tale legge in modo che il nuovo articolo accorpi il contenuto dei precedenti articoli 12 e 14 della stessa legge n. 394, come risulta anche dal titolo che ho usato nell'emendamento 2.60 ossia «Tutela dei valori naturali ed ambientali e promozione economica e sociale», che accorpa appunto i titoli dei due articoli originari.

VELTRI. Signor Presidente, l'emendamento 2.61 si illustra da sé.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente. desidero illustrare brevemente l'emendamento 2.62, che propone la soppressione del comma 28, perché altrimenti risulterebbe incomprensibile.

Vorrei che tale comma venisse soppresso in quanto mi sembra una disposizione del tutto contraria alle esigenze di celerità e di semplificazione delle procedure per l'adozione del piano del parco. che tutti percepiamo. Ritengo totalmente inutile prevedere la partecipazione degli enti locali alla predisposizione del piano del parco perché essi sono già rappresentati nell'ente parco.

Se le regioni, le province ed i comuni hanno i loro rappresentanti negli organi del parco, perché chiedere la loro partecipazione alla predisposizione del piano del parco? Per me è incomprensibile; non basta forse la presenza degli enti locali, ed il voto che i loro rappresentanti esprimono nel consiglio del parco? Che valore altrimenti riveste tale voto?

Vi sono due possibilità: o si eliminano tutte le norme che prevedono la presenza dei rappresentanti degli enti locali nell'ente parco, perché si ritiene che tale presenza sia del tutto inutile, e si lascia quindi solo quanto disposto nel comma 28, oppure si deve convenire che tale norma è superflua ed addirittura illogica nell'impostazione generale della legge, perché prevede la partecipazione degli enti locali alla realizzazione del piano nonostante essi si siano già pronunciati su di esso in altre sedi, ossia nell'ambito degli organi di cui fanno parte. Se mi viene spiegata la rilevanza del comma 28 sono disposto a ritirare l'emendamento 2.62.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.63 perché piuttosto che sopprimere i commi 29 e 30 ho preferito riformularli con successivi emendamenti.

L'emendamento 2.64 si illustra da sé.

LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.65.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.66, che non necessita nel merito di una particolare illustrazione, deve essere distinto in due parti in quanto il comma 28-*bis*, che si propone di inserire con la prima parte di tale emendamento, si riferisce all'articolo 12 della legge n.394 del 1991, che il relatore, con l'emendamento 2.60, ha proposto di riscrivere integralmente.

Il primo capoverso dell'emendamento 2.66 si deve pertanto intendere riferito all'emendamento 2.60, quale subemendamento 2.60/1. Ne do lettura:

All'emendamento 2.60, capoverso 1, dopo le parole: «naturali e ambientali», sono aggiunte le seguenti: «nonchè antropologici, storici, culturali tradizionali».

2.60/1

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI

Faccio mio l'emendamento 2.67 e lo do per illustrato.

MAGGI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.68 e lo do per illustrato.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 2.69 si illustra da sé.

LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.70 e 2.73.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 2.71 si illustra da sé.

VELTRI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.72.

PRESIDENTE. Faccio mio l'emendamento 2.74 che si dà per illustrato.

MAGGI. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 2.75.

CARCARINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.76.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.77 propone la riformulazione del comma 30 dell'articolo 2.

LUBRANO DI RICCO. Do per illustrato l'emendamento 2.78.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.79 prevede l'equiparazione delle guardie dei parchi storici a quelle del corpo forestale. L'emendamento 2.80 è stato presentato per un'esigenza di pulizia del provvedimento, visto che lo stiamo approvando con una certa premura: con esso si propone di abrogare le disposizioni incompatibili con la legge n. 394 del 1991.

LASAGNA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.81 del senatore Lauro e lo do per illustrato.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 2.82 perché non vedo per quale motivo la gestione delle riserve marine debba essere affidata agli enti pubblici e alle istituzioni scientifiche, e non soltanto alle associazioni ambientaliste riconosciute, che hanno maturato oramai da molti anni una esperienza consolidata nella gestione di tali riserve. Attribuire ad indeterminati enti pubblici la gestione delle riserve marine mi sembra di dubbia utilità: non ritengo infatti che tali enti, oltretutto non specificati, abbiano competenze tali da poter tutelare e gestire un'area destinata a riserva marina. La riserva marina ha finalità educative, di fruizione ed anche di sviluppo economico, perché no, ma

proprio per questo affidiamola a chi ha già lunghi anni di esperienza nella relativa gestione; affidarla ad un indeterminato ente pubblico o ad una indeterminata istituzione scientifica non mi pare opportuno.

PRESIDENTE. Però, le associazioni ambientaliste diventerebbero enti parastatali di fatto qualora l'emendamento fosse approvato. Potrebbe esserci anche qualche problema di ordine costituzionale, come è avvenuto per le associazioni degli inquilini. Continuiamo ad avere associazioni private che per legge esercitano in forma esclusiva funzioni dello Stato.

BORTOLOTTO. Perché vogliamo uno Stato leggero, signor Presidente?

LASAGNA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.83 e lo do per illustrato.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, illustrerò adesso gli emendamenti 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88 e 2.89.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.84, spesso è stato constatato che le funzioni di vigilanza che la legge affida al direttore dell'ente parco sono vanificate dalla mancata disponibilità del personale forestale. Come è noto, il personale forestale è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco, ma in realtà ai direttori dei parchi non sono riconosciuti effettivi poteri di direzione e di sorveglianza del personale forestale. E allora, stiamo affidando ai direttori poteri per esercitare i quali occorre disporre anche della direzione del personale forestale addetto alla sorveglianza; il che non è possibile perché i direttori del parco non dispongono in maniera assoluta della possibilità di dirigere il personale forestale.

Nella parte finale dell'emendamento si chiede di chiarire definitivamente che i direttori dei parchi sono inquadrati come ufficiali di polizia giudiziaria, mediante espresso richiamo alle disposizioni del codice di procedure penale. In altri casi, infatti, si è aperta una lunga diatriba, con ricorsi al TAR, per esempio, per definire che qualifica hanno le guardie venatorie, se cioè siano o meno agenti di polizia giudiziaria.

Do infine per illustrati gli emendamenti 2.85, 2.86, 2.87, 288 e 2.89.

PRESIDENTE. Vogliamo affidare i parchi alla polizia giudiziaria?

BORTOLOTTO. Perché è così allarmato, signor Presidente? Anche gli agenti dell'ANPA sono agenti di polizia giudiziaria. Si tratta di una disposizione che consente al personale, per esempio, di chiedere nei rapporti con i cittadini i documenti.

PRESIDENTE. Ma possono già farlo.

BORTOLOTTO. No: se una persona che non è agente di polizia giudiziaria mi chiede un documento, posso rifiutarmi.

LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.90 e 2.91.

CARCARINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.92 e annuncio fin d'ora che rinuncio ad illustrare gli ulteriori emendamenti da me presentati al disegno di legge. Mi riservo comunque di intervenire in sede di dichiarazione di voto, nonché, ove fosse necessario, per dei chiarimenti.

LASAGNA. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 2.93 e 2.94 e li do per illustrati. Do altresì per illustrati gli emendamenti 2.95 2.96. 2.97, 2.98 e 2.99.

IULIANO. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 2.100 del senatore Pinggera.

PRESIDENTE. Abbiamo con ciò concluso l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Invito il relatore ed il Ministro dell'ambiente a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 credo che esso ponga un problema reale; tuttavia, l'ultimo periodo dell'emendamento comprende una disposizione particolare: «Il presidente della giunta provvede...». Non so se possiamo dare rigorosamente questa disposizione ai presidenti delle giunte.

LUBRANO DI RICCO. Sono disposto a togliere quest'ultima previsione.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Credo che l'emendamento ponga una questione di linearità giuridica. Forse riconoscere ai funzionari la competenza degli atti che debbono compiere renderebbe più facile l'individuazione di eventuali omissioni.

PRESIDENTE. Bisogna sapere chi sono i funzionari comunali competenti.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Sicuramente i funzionari competenti sono quelli dell'assessorato all'urbanistica o ai lavori pubblici.

PRESIDENTE. Sì, ma qui si tratta di decidere su chi riceve l'avviso di garanzia se non fa la cosa giusta. Non ci si può semplicemente riferire ai «funzionari comunali competenti», come in questo emendamento.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Se siete favorevoli a caricare di tutto i sindaci, per me va bene. A questo punto, mi rimetto al Governo.

Mi rimetto al Governo anche sugli emendamenti 2.11, 2.12, 2.14, 2.17, 2.19, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28.

Esprimo parere contrario – ed invito quindi al ritiro – sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, in ordine al quale ho già spiegato i motivi pratici per cui non ritengo che i comuni siano in grado di espletare la funzione di demolizione; il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.15 (non ravvedo infatti la necessità di stabilire per legge ciò che tale emendamento dispone), 2.16 e 2.18, sul quale sono contrario perché il parco può già realizzare autonomamente ciò che l'emendamento propone. Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 2.30 (è da riesaminare infatti la questione di bilancio e pertanto si potrebbe anche accantonare in attesa del parere della 5^a Commissione), 2.31 e 2.36.

Mi dichiaro favorevole invece sugli emendamenti 2.20, 2.21, 2.23, 2.24 e 2.33. Invece, non ritengo che quanto contenuto nell'emendamento 2.35, presentato dal senatore Lasagna, possa essere inserito nel provvedimento in esame. Prego pertanto il presentatore di trasformare l'emendamento 2.35 in un ordine del giorno su cui il Governo potrà poi esprimersi.

Sull'emendamento 2.37, che in relazione al programma nazionale di individuazione e valorizzazione della «posidonia oceanica» prevede di aggiungere, alla fine del comma 20, dopo la parola «ambientaliste», la parola «locali», esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.39 del senatore Bortolotto, a mio avviso, va sottoposto al parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la soppressione del comma 22, prevista dall'emendamento 2.40, da me presentato, desidero solo precisare che si tratta di una questione tecnica. Tutti abbiamo auspicato la sottrazione dei parchi alle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, ma il comma 22 estende la sottrazione a tutti gli apparati dello Stato, il che pare eccessivo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.41. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 2.42, 2.44 e 2.47.

Sull'emendamento 2.48 il parere è contrario perché aggiungendo le parole «anche la» si arriverebbe ad effettuare un controllo di merito a 360 gradi, il che è improponibile. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 2.49 sul quale esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 2.50 mi rimetto al Governo mentre sono contrario all'emendamento 2.51, e invito il senatore Lubrano di Ricco a ritirarlo, così come esprimo parere contrario, invitando i presentatori al ritiro, sugli emendamenti 2.53, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58, per problemi di bilancio, e 2.59.

PRESIDENTE. Invito il senatore Lasagna a ritirare l'emendamento 2.55.

LASAGNA. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.60/1 e 2.61.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.62 invito il presentatore al ritiro dichiarandomi disposto ad una parziale modifica dell'emendamento 2.64. Tale emendamento prevede che sia la comunità del parco (anche considerata la partecipazione dei suoi rappresentanti nel consiglio direttivo), nella sua collegialità, ad esprimersi sui criteri, indicati dal consiglio direttivo, per la formulazione del piano. Ho presentato tale emendamento in quanto mi sembra in linea con la filosofia della tutela delle comunità dei parchi, propria anche di altri emendamenti.

Esprimo parere contrario all'emendamento 2.65, sono invece favorevole all'emendamento 2.66, anche ridotto alla seconda ed alla terza parte, che residuano dalla creazione dell'emendamento 2.60/1 ossia i commi 28-ter e 28-quater. Credo, tra l'altro, che già oggi gli enti parco potrebbero promuovere dei patti territoriali, non mi sembra infatti che vi siano impedimenti al riguardo.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.67, 2.68, 2.69 e 2.70, fra loro identici, in quanto con l'emendamento 2.71 ho proposto una riformulazione del comma 29, che tali emendamenti mirano a sopprimere.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.72. Propongo di accantonare l'emendamento 2.73, che tra l'altro ritengo poco omogeneo rispetto al disegno di legge in esame (anche se parlare di omogeneità in questo caso è molto difficile): estendere dei benefici a determinate aziende agricole comporta una ricaduta finanziaria e pertanto credo sia necessario sottoporlo all'esame della Commissione bilancio.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76 perché ho presentato l'emendamento 2.77 che sostituisce interamente il comma 30. Con tale emendamento si propone un termine di 90 giorni per emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone l'affidamento delle riserve naturali all'ente parco; tale decreto non solo deve comportare il mantenimento della conduzione di fatto di queste riserve, ma deve anche affrontare il problema delle garanzie del personale impiegato (alcune centinaia di persone tra guardie forestali e operai) che deve essere comunque ricollocato, presumibilmente sotto altra dipendenza.

Abbiamo già discusso, senza risolvere il problema, la proposta avanzata con l'emendamento 2.78; sarei orientativamente favorevole a qualificare con più precisione le riserve naturali in questione: non sono a conoscenza dell'esistenza di riserve private, ma esistono delle riserve regionali per cui preferirei il termine «pubblico» piuttosto che l'espressione «dello Stato» che ritengo alquanto restrittiva. Il mio parere è pertanto contrario all'emendamento 2.78.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 2.81 e 2.82. Analogamente esprimo per quanto concerne l'emendamento 2.83 in quanto non credo che sia propriamente corretto riferirsi ad un «concorso nazio-

nale» per il riconoscimento delle associazioni ambientaliste; vi è piuttosto una valutazione secondo criteri di legge.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esatto, esistono dei criteri che la consulta delle aree protette deve seguire nell'esprimere il parere preventivo al decreto del Ministro.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 2.84: nel corso della nostra indagine conoscitiva abbiamo raccolto delle autorevoli richieste, da parte di direttori di parco, che mettevano in discussione la necessità di applicare sanzioni penali per i reati minori compiuti nei parchi. Ho ricordato questa esigenza anche nella mia relazione e pertanto mi sento ideologicamente in difficoltà nell'accogliere favorevolmente l'emendamento 2.84.

Sull'emendamento 2.85 il relatore esprime parere contrario, mentre sull'emendamento 2.86, che insiste sulla stessa materia trattata dall'emendamento 2.71, mi rimetto al Governo.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.87, 2.88 e 2.89; per quanto riguarda l'emendamento 2.90, mi rimetto al Governo. Anche sull'emendamento 2.91 mi rimetto al Governo, mentre sull'emendamento 2.92 esprimo parere favorevole.

Sul successivo emendamento 2.94 il parere è contrario; per quanto riguarda l'emendamento 2.95, sono in difficoltà perché contiene una previsione importante sulla valenza del nulla osta nel caso di mancanza del piano del parco: pertanto mi rimetto al Governo, così come sull'emendamento 2.96.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.97, 2.98 e 2.100.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.99; infatti, l'istituzione di una giunta esecutiva all'interno del consiglio direttivo è già prevista come eventualità e ritengo che faciliti anche il lavoro del consiglio direttivo stesso dal momento che i parchi non sono più una entità ideale ma sono entrati nella concreta operatività, anche in rapporto con le esigenze del territorio.

PRESIDENTE. Dispongo l'invio in Commissione bilancio degli emendamenti 2.39 e 2.73.

Dichiaro improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 2.93.

Invito ora il ministro Ronchi ad esprimersi sugli emendamenti presentati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1, altrimenti il parere è contrario. Infatti, solamente nelle aree protette nazionali può sussistere un potere di sorveglianza da parte del Ministero dell'ambiente; inoltre, la titolarità dei sindaci non è una innovazione che può essere proposta da questa normativa perché è già insita

nella legislazione vigente. Inoltre, la seconda parte dell'emendamento dovrebbe essere sottoposta al parere della 5^a Commissione.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.2 e 2.3. In ordine a quest'ultimo, la notifica al solo Ministro dell'ambiente escludendo il Ministro dei lavori pubblici non rappresenta affatto una sottrazione di competenze in quanto la competenza dello Stato interviene solo nell'ambito delle aree protette nazionali sulle quali il Ministro dell'ambiente detiene un potere di sorveglianza affinché non sia perpetrato alcun danno ambientale; pertanto, l'unica autorità dello Stato che può interferire in tali aree, per questa specifica ragione, è il Ministero dell'ambiente perché il caso contrario rappresenterebbe una violazione delle competenze regionali.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (per il quale il parere è contrario perché i siti cui si fa riferimento sono di interesse comunitario), 2.9 e 2.10.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.11 perché mi sembra opportuna la correzione tecnica da esso proposta.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.13 al quale è riferito tutto il pacchetto di emendamenti relativi ai parchi.

Ovviamente, il Governo ha tentato di valutare l'insieme degli emendamenti presentati e di capirne la *ratio* ma su alcuni permane ancora qualche dubbio dal momento che il loro intreccio richiede un'analisi più approfondita. Tuttavia, vorrei esprimere una raccomandazione proprio a cominciare dall'emendamento 2.13.

Il Governo, in sede di discussione del provvedimento alla Camera dei deputati, ha ribadito la necessità di mantenere l'espressione del parere da parte delle regioni; su questa esigenza si era raggiunta un'intesa in base ad un accordo generale di equilibrio al quale, a mio avviso, anche il Senato deve sottostare. Con questo però non intendo invitare la Commissione a mantenere immutato il testo approvato dalla Camera dei deputati, dal momento che esso contiene una notevole quantità di imprecisioni e di errori proprio a causa dei tempi ristretti in cui l'esame si è svolto.

Inoltre, vorrei precisare che non si intende assolutamente porre in discussione il modello dei parchi nazionali, le loro finalità e i meccanismi fondamentali della legge n. 394. In questo senso, ritengo che si possa giungere ad una intesa che rifletta le decisioni già assunte dal Parlamento, ad esempio per i parchi di nuova istituzione come quelli della Val d'Agri, delle Cinque Terre o quello tosco-emiliano, e allo stato non è stata comunque programmata l'istituzione di nuovi parchi per i quali non è prevista l'intesa. In questo modo si mantiene una coerenza con gli orientamenti già espressi.

Pertanto, ribadisco il mio invito al ritiro dell'emendamento 2.13 altrimenti il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.14, ricordo che era già stata rilevata la necessità di non estendere in maniera eccessiva l'area e il numero dei parchi di nuova istituzione per problemi di copertura finanziaria.

Esprimo pertanto parere contrario, così come sugli emendamenti 2.15 e 2.16.

Sull'emendamento 2.17 esprimo parere contrario dal momento che non intendo interferire con i meccanismi della gestione.

Vorrei comunque specificare che, di fronte ad alcuni emendamenti di dubbio accoglimento, il Governo esprimerà un parere negativo per evitare di riproporre alla Camera dei deputati un testo quasi interamente modificato e allungare così ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.18, 2.19, 2.25 (per assenza di copertura finanziaria), 2.26 (infatti, non ritengo opportuno modificare l'indicazione delle aree naturalistiche), 2.27 e 2.28.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 2.20 e 2.21 che è identico agli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.32.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.33, tenuto conto che siamo ormai prossimi al mese di dicembre 1998, credo che le risorse finanziarie previste dall'emendamento siano già state impegnate per quanto concerne l'anno in corso. Pertanto sono favorevole all'emendamento purché venga riformulato sopprimendo il riferimento all'anno 1998 che costringerebbe il Governo a rivedere la copertura finanziaria.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.34, 2.38, 2.40 e 2.41. Per quanto riguarda l'emendamento 2.33, che deve essere sottoposto al parere della Commissione bilancio, invito il presentatore al ritiro.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.35, 2.36, 2.37.

Invito altresì il senatore Lubrano di Ricco a ritirare l'emendamento 2.42 perché la riformulazione del comma 23, di cui all'emendamento 2.43 del relatore che elimina il termine «classificazione», chiarendo la *ratio* della norma, rende superflua la soppressione del comma 23.

Invito il senatore Bortolotto al ritiro dell'emendamento 2.44. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 2.45 e 2.46 e contrario sull'emendamento 2.47.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.48 mi è stato riferito che la legittimità non è la sola verifica che il Ministero dell'ambiente effettua sullo statuto dell'ente, dal momento che deve verificarne anche la coerenza formale con le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394. Occorre quindi precisare che il giudizio espresso dall'autorità di vigilanza sullo statuto dell'ente non si limita alla sola legittimità.

Invito pertanto il senatore Bortolotto a riformulare l'emendamento sottolineando la necessità di verificare la coerenza con la legge n. 394 del 6 dicembre 1991.

La necessità di un approfondimento emerge anche per l'emendamento 2.49, di cui condivido la *ratio* giudicando riduttivo il solo giudizio di legittimità; tuttavia ritengo anche che così come formulato l'emendamento abbia un significato troppo ampio.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.50.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al direttore del parco la questione è delicata in quanto coinvolge diversi profili. Il testo approvato alla Camera dei deputati non può essere accolto poiché priva l'autorità vigilante, ossia il Ministero dell'ambiente, di una competenza rilevante. Nel potere di vigilanza di un parco la scelta dell'autorità chiamata a nominare o a revocare il direttore è un punto fondamentale.

Sono stati presentati emendamenti molto diversi: alcuni ripristinano il potere di nomina del Ministro dell'ambiente (senza ulteriori limitazioni salvo la scelta fra gli iscritti all'apposito elenco), e sono quelli presentati in particolare dai senatori Lubrano di Ricco e Maggi, un altro emendamento propone invece la nomina da parte del consiglio direttivo dell'ente parco, sia pure prevedendo che il futuro direttore sia scelto da un elenco di idonei; l'emendamento 2.52, presentato dal relatore, infine, potrebbe a mio avviso rappresentare un punto di raccordo delle diverse preoccupazioni.

Ovviamente, il Governo è contrario a qualsiasi proposta che escluda l'autorità vigilante, perché l'ente parco diventerebbe altrimenti l'unico ente nazionale (non è statale, è nazionale) il cui direttore non è controllato dall'autorità di vigilanza, che non lo nomina né lo revoca: sarebbe un'eccezione piuttosto rilevante nell'ordinamento

Il problema consiste allora nel coinvolgere il consiglio direttivo del parco assicurando a questo un potere di indirizzo sulla nomina; credo che una soluzione idonea sia stata suggerita intelligentemente dal relatore: l'emendamento 2.52 prevede un albo, in modo che la discrezionalità non sia attribuita a nessuno, al quale sono iscritti di diritto i direttori attualmente in carica e coloro che sono inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto ministeriale del 14 aprile 1994. Questi soggetti, infatti, non possono essere certo cancellati con una legge, ed è pertanto necessario includerli nel nuovo albo. Per iscriversi a tale albo si prevede inoltre un concorso per titoli, le cui modalità saranno disciplinate in seguito con apposito decreto. La soluzione proposta dal relatore fino a questo punto mi sembra corretta. Secondo tale ipotesi, inoltre, il direttivo del parco individua in questo albo tre soggetti ed il Ministro dell'ambiente sceglie in tale triade e nomina il direttore. La nomina formale, quindi, spetta al Ministro dell'ambiente, che mantiene così il potere di revoca e di vigilanza. Credo che questa sia l'unica soluzione che contemperi tutte le esigenze.

COLLA. Non so se la nomina del Ministro sia la soluzione più limpida: il consiglio direttivo sicuramente indicherà la sua preferenza!

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Innanzitutto bisogna considerare che stiamo parlando di un ente nazionale ed inoltre nel direttivo sono rappresentati anche gli enti locali, questo potrà pure esprimere una preferenza, ma la scelta finale spetta sempre al Ministro: mi sembra un meccanismo equilibrato.

Il punto che considero irrinunciabile – sul quale insisto molto, perché altrimenti risulterebbe sconvolto l'equilibrio istituzionale dell'ente – è che

il direttore deve essere nominato dal Ministro. Ponete tutte le pregiudiziali che volete, ma che un'autorità vigilante non abbia il potere di nomina e di revoca del direttore di un ente nazionale è un'anomalia rispetto al sistema di tali enti. Non dovete confondere il consiglio direttivo del parco con un qualsiasi consiglio d'amministrazione di un'azienda: è un organo rappresentativo e le sue funzioni non sono identificabili con quelle di amministrazione.

Invito pertanto calorosamente a ritirare tutti gli emendamenti su tale materia, anche considerato l'esempio del parco nazionale dello Stelvio, cui si riferiscono gli emendamenti 2.56 e 2.57, che affidano la nomina del direttore al consiglio direttivo del consorzio.

Da due anni circa è in corso un contenzioso originatosi da una norma del decreto di adeguamento del parco dello Stelvio alla legge n. 394 secondo cui il direttore viene proposto dall'ente parco - nel caso di specie dal consorzio - e nominato dal Ministro dell'ambiente; è una norma generale e non si precisa se il candidato deve essere scelto da un elenco di idonei.

Il consiglio direttivo del parco ha proposto un ex dipendente della provincia di Bolzano, non iscritto all'elenco dei direttori dei parchi. Se noi pertanto approvassimo l'emendamento 2.56 incideremmo sul contenzioso in questione: convalideremmo con legge la nomina di questo ex dipendente della provincia, non iscritto negli elenchi.

Questo esempio chiarisce anche la delicatezza del meccanismo e la necessità di compiere un'azione di vigilanza. Nel parco nazionale dello Stelvio, infatti, la situazione è complessa: secondo l'accordo concluso tra le tre regioni interessate la sede, il presidente, il direttore e la nomina del direttore sono divisi fra le competenze delle singole regioni; questo intreccio tanto complicato ha portato all'indicazione come direttore, da parte della provincia di Bolzano, di un suo ex dipendente, il che crea problemi all'autorità di vigilanza perché costui non è iscritto nell'elenco; sicuramente si tratterà di una brava persona, ma è certamente anomalo che si proceda in questo modo per indicare un direttore. Sarebbe pertanto auspicabile che sia il consiglio direttivo del consorzio a scegliere una rosa di candidati da un elenco al quale hanno avuto accesso coloro che hanno superato un concorso per titoli, ricordando che, nel caso di specie, per una previsione dello Statuto speciale della regione, quindi di valore costituzionale, i candidati devono necessariamente conoscere la lingua tedesca.

Auspico pertanto il ritiro degli emendamenti sul parco dello Stelvio, nella speranza che si trovi una soluzione unitaria che converga sulla proposta del relatore e che pertanto vengano ritirati anche tutti gli emendamenti che riguardano in generale la nomina del direttore del parco.

Per quanto concerne l'emendamento 2.60 (ed il suo subemendamento 2.60/1) credo che sia abbastanza difficoltoso approvare un emendamento che modifica totalmente due articoli della legge n. 394 del 1991, per tante ragioni, non ultima una formale: un conto è apportare delle correzioni, un altro riscrivere integralmente due articoli.

Il Governo – ho avuto già modo di accennarlo al relatore – ha cercato di capire quali erano le novità che si volevano introdurre, per verificare se non si potessero sintetizzare in una diversa forma. Il punto centrale è l'elaborazione del piano del parco; innanzitutto si deve apportare una necessaria modifica: la Camera dei deputati (probabilmente senza rendersene conto), intervenendo sull'articolo 12 della legge n. 394, ha previsto tempi diversi per l'elaborazione del piano socio-economico e del piano del parco. Tale norma va corretta perché il piano del parco deve necessariamente tenere conto del piano socio-economico e quindi i tempi devono essere coordinati in maniera migliore.

Il relatore che cosa propone? Che mentre si elabora il piano del parco, si proceda all'elaborazione – non all'approvazione – del piano socio-economico, in modo che gli elementi conoscitivi di quest'ultimo possano concorrere anche all'elaborazione del piano del parco, fermo restando che prima si approva il piano del parco e poi il piano socio-economico. Questo ad avviso del Governo si può fare riformulando l'emendamento, in modo tale che risulti che l'elaborazione del piano socio-economico avviene contestualmente all'elaborazione del piano del parco, ma che esso è predisposto dopo l'approvazione del piano del parco, cioè immediatamente dopo, senza avere scadenze diverse.

PRESIDENTE. L'elaborazione si intende nel senso di atto approvato?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sì, signor Presidente. Quindi, proporrei al relatore di riformulare questo emendamento nel modo ora suggerito. In alternativa, si potrebbe aggiungere alla fine – ma senza altre modifiche che non siano queste – che l'articolo 14, così come modificato, è inserito all'articolo 12, dopo il comma 8, unificando i due titoli.

PRESIDENTE. Il Governo, quindi, sull'emendamento del relatore si esprime nel senso di un invito alla riformulazione.

Procediamo con l'espressione dei pareri sugli altri emendamenti. Inviterei in particolare il Ministro a pronunciarsi su quelle parti dell'emendamento 2.66 che interferiscono con le proposte di riformulazione dell'emendamento 2.60 testé avanzate.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo sull'emendamento 2.61, che riguarda l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è favorevole. La previsione in esso contenuta, infatti, vale da indirizzo generale e mi sembra tale da assorbire anche il primo capoverso dell'emendamento 2.66.

Sempre con riferimento all'emendamento 2.66, il secondo capoverso, sui patti territoriali, dovrebbe limitarsi alle parole: «possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.», escludendo il resto, perché la disciplina dei commi, nonché le delibere del CIPE in materia, successivamente richiamate dall'emendamento, vanno verificate puntualmente con le previsioni

del piano del parco, del regolamento del parco, del piano socio-economico.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, il parere del Governo sull'emendamento 2.66 è il seguente: per il primo capoverso, è favorevole, ma lo si ritiene assorbito dall'emendamento 2.61. Sul secondo capoverso, il parere è favorevole; sul terzo capoverso, il parere è contrario.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sul secondo capoverso, il parere è favorevole fino alle parole «legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Per quanto riguarda l'emendamento 2.62, inviterei il presentatore a ritirarlo. L'emendamento 2.63 è già stato ritirato; sull'emendamento 2.64 esprimo parere favorevole. Sull'emendamento 2.65, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Del 2.66 abbiamo già parlato; per quanto riguarda l'emendamento 2.67 ed i successivi emendamenti 2.68, 2.69 e 2.70, invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.71 del relatore, così come sul successivo 2.72. Per quanto riguarda l'emendamento 2.73, si tratta di materia estranea; invito i presentatori al ritiro. Analogamente, invito i presentatori degli emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76 a ritirarli.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.77, credo di aver già precisato che l'unica novità rispetto alla legge n. 394 del 1991 è che in esso si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza l'obbligo di avere a monte un'intesa fra i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura, perché questa intesa in troppi anni non si è mai raggiunta, e non vi sono altre novità; evidentemente, in questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri bisogna regolare lo *status* del personale, ma questo era già previsto. Esprimo pertanto parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.78, del senatore Lubrano di Ricco, credo che il problema fosse quello delle riserve private gestite da associazioni; poiché l'emendamento del relatore si riferisce alle riserve «su proprietà pubbliche», il problema dovrebbe essere superato; invito pertanto al ritiro. Sull'emendamento 2.79 esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 2.80, i miei uffici mi dicono che norme generali di questo tipo, se non si precisa quali sono le norme in contrasto, possono creare qualche problema e quindi invito il relatore a ritirarlo. Tenete presente che anche in questa sede si sta modificando la legge n. 394 del 1991; è vero che si fa riferimento alle successive modificazioni, ma ciò peggiora la confusione.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Sono disposto a cancellare quest'ultimo riferimento. Però ogni altra disposizione incompatibile...

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Non è una buona tecnica legislativa.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Il contenzioso adesso esiste, ma all'inverso. Prendiamo il caso del Parco nazionale d'Abruzzo: perché c'è questo contenzioso infinito? Perché è incoerente con la legge n. 394 del 1991.

PRESIDENTE. L'approvazione di questa norma renderebbe vana metà della legge n. 344 del 1997 perché incompatibile con la legge n. 394 del 1991. Bisogna anche considerare la successione temporale delle normative approvate.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Allora l'emendamento si potrebbe accantonare.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.81 e 2.82 per il quale invito al ritiro; infatti, la Camera ha introdotto una innovazione relativa alla gestione delle riserve marine affidandola anche alle associazioni ambientaliste riconosciute; escludendo da tale gestione gli enti pubblici e le istituzioni scientifiche e affidando alle associazioni ambientaliste una sorta di competenza esclusiva si rischia di impedire qualsiasi possibilità di azione in quanto tali associazioni potrebbero non disporre di risorse, di sedi in loco o di personale.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 2.83 e 2.84. In ordine a quest'ultimo non ritengo possibile che il personale del Corpo forestale sia gerarchicamente subordinato al direttore dell'ente parco. Inoltre, credo che la soluzione prevista dall'emendamento in esame, con la quale si propone che il direttore dell'ente parco sia ufficiale di polizia giudiziaria, sia di complicata attuazione e sarebbe preferibile che tale funzionario fosse agente di polizia di pubblica sicurezza. Consideriamo anche il fatto che in questo caso si stanno definendo i profili professionali di determinati soggetti ai fini dei concorsi.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.85, per problemi di copertura finanziaria, e 2.87 perché ritengo opportuno che la rappresentanza dell'ente sia affidata ad un «presidente».

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.86, in linea di massima esprimo un parere favorevole sulla sua filosofia ma, più correttamente, mi rimetto alla Commissione perché temo che questa norma interferisca con gli statuti dei parchi già vigenti e approvati con grande fatica; non vorrei, infatti, che questi statuti siano nuovamente sottoposti ad una ulteriore elaborazione.

Il parere è in sostanza favorevole anche sull'emendamento 2.88 ma sono comunque disponibile ad accogliere il pronunciamento della Commissione.

PRESIDENTE. Quindi si rimette alla Commissione?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sì, posso rimettermi alla Commissione, come per l'emendamento 2.86.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 2.89 (perché non è possibile prevedere la gerarchia diretta se non riformando completamente il Corpo forestale dello Stato), 2.90 e 2.91.

Inoltre, in linea di massima esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.92 che però propone un cambiamento molto significativo; pertanto necessito di un maggiore approfondimento tecnico prima di pronunciarmi in merito. Suggestisco quindi l'accantonamento dell'emendamento in questione.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 e 2.100.

Sull'emendamento 2.99 il parere è invece favorevole.

CARCARINO. Do lettura, signor Ministro, dell'emendamento 2.33, nel testo riformulato.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».

2.33 (Nuovo testo)

CARCARINO

PRESIDENTE. Prima di sospendere la seduta procediamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 14, preannunciato dal senatore Collino al momento di ritirare l'emendamento 1.57.

COLLINO. Do lettura del testo dell'ordine del giorno n. 14:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che il distretto friulano della sedia, meglio conosciuto nel mondo come Triangolo della sedia, si colloca lungo la fascia orientale della provincia di Udine;

che nell'area del Triangolo sono oltre 1200 le aziende che in prevalenza producono sedie, tavoli, complementi d'arredo e altre componenti in legno;

che fra produzione diretta e indotto, il settore sediaro friulano fornisce occupazione a circa 15 mila addetti;

considerato che nel distretto industriale friulano della sedia ogni anno vengono prodotti circa 40 milioni di sedie, che costituiscono l'80 per cento della produzione italiana, il 50 per cento di quella europea e il 30 per cento della produzione mondiale;

che è importante che il legno vergine non venga smaltito come un rifiuto, bensì recuperato come una materia prima o come un combustibile solido tradizionale, a vantaggio dell'ambiente,

impegna il Governo

- ad adottare opportune iniziative e normative in osservanza con quanto stabilito in materia dall'Unione europea;
- ad agevolare e facilitare il recupero ed il riutilizzo degli scarti di legno vergine e di legna da ardere».

0/3499/14/13

COLLINO

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno testé presentato dal senatore Collino.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 14, presentato dal senatore Collino, che il Governo ha dichiarato di accogliere.

È approvato.

Colleghi, data l'ora e in considerazione degli impegni del ministro Ronchi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 12,30.